

Informativa relativa al recepimento della Direttiva 2007/36/CE dell'Unione Europea sugli obblighi normativi di "disclosure" ai fini dell'identificazione dei titolari di strumenti finanziari.

La normativa italiana, in particolare l'art. 83 – duodecies del D. Lgs. 58/98 in recepimento di quanto previsto dalla Direttiva 2007/36/CE dell'Unione Europea ha, già da tempo, stabilito che, ove previsto dallo statuto, le società italiane con azioni ammesse alla negoziazione con il consenso dell'Emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione Europea possono chiedere, in qualsiasi momento agli intermediari, i dati identificativi degli azionisti **che non ne abbiano espressamente vietato la comunicazione**, unitamente al numero di azioni registrate su conti ad essi intestati.

In tempi più recenti, con efficacia 15.4.2014, all'interno del Regolamento adottato con provvedimento congiunto di Banca d'Italia e Consob del 22.2.2008, recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione è stato introdotto l'articolo 26-bis che, parzialmente in analogia a quanto sopra, prevede che gli emittenti obbligazioni immesse nella gestione accentrata possano chiedere, in qualsiasi momento, alla Banca, i dati identificativi dei titolari delle obbligazioni, unitamente al numero di obbligazioni registrate nei conti ad essi intestati, fatta salva la possibilità per i titolari di vietare espressamente la comunicazione dei propri dati identificativi.

Inoltre, l'art. 136 del Regolamento Consob n.11971 di attuazione del TUF concernente la disciplina degli emittenti e successive modifiche (di seguito "Regolamento Emittenti") prevede, in tema di sollecitazione di deleghe di voto, che su richiesta del promotore la sollecitazione, gli intermediari comunichino a tale soggetto:

- i dati identificativi dei soggetti cui spetta il diritto di voto **che non abbiano espressamente vietato la comunicazione di propri dati**, in relazione ai quali essi operino come ultimi intermediari, nonché il numero di azioni della società emittente registrate sui rispettivi conti;
- i dati identificativi dei soggetti che abbiano aperto conti in qualità di intermediari e la quantità di azioni della società emittente rispettivamente registrata su tali conti.

Pertanto, in attuazione delle disposizioni normative richiamate, si informa che al ricorrere delle situazioni sopra descritte ed in mancanza di apposito espresso diniego, comunicato presso gli sportelli della Banca, quest'ultima provvederà a fornire alla predette Società Italiane ed ai predetti Emittenti obbligazioni i dati richiesti.

Si informa inoltre che, in caso di diniego al rilascio delle informazioni, in presenza di specifici obblighi di "disclosure" relativi agli strumenti finanziari di emittenti stranieri sono a carico del titolare eventuali conseguenze sull'investimento connesse alla mancata disclosure (quali, ad esempio, blocco dei proventi, blocco della vendita).

Le Agenzie della Banca sono a disposizione per fornire ogni ulteriore informazione nonché per ricevere eventuali disposizioni che si intendano impartire alla Banca stessa.